



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 157

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 26 ottobre 2023

INDICE**Commissioni riunite**

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Giovedì 26 ottobre 2023

Plenaria

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, previa autorizzazione della Presidenza del Senato, è attivato il circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 878.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 25 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Lopreiato, come precedentemente preannunciato al momento del ritiro dell'emendamento 7.0.2, ha presentato l'ordine del giorno G/878/20/1^a e 2^a, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 è approvato.

Il PRESIDENTE ricorda che sono già stati ritirati gli emendamenti 13.2, 13.3 e 13.4.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 13.5 e 13.6 sono approvati.

Il sottosegretario OSTELLARI propone una riformulazione dell'emendamento 13.7, di cui dà lettura.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) riformula l'emendamento 13.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, come proposto dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 13.7 (testo 2) è approvato.

È altresì approvato l'emendamento 13.8.

Il sottosegretario OSTELLARI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 13.9, in quanto le proposte di modifica introducono misure tecniche di difficile applicazione e prevedono in capo ai produttori obblighi di difficile attuazione.

La senatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.8 e lo ritira.

Il senatore RAPANI (*FdI*) ritira l'emendamento 13.18 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/878/23/1^a e 2^a (pubblicato in allegato).

Si passa alla votazione dell'emendamento 13.10.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) esprime rammarico per il parere contrario del Governo, soprattutto perché la proposta di modifica recepisce le sollecitazioni delle aziende telefoniche che fungono da *provider*. A suo avviso, proprio a causa delle difficoltà tecniche, la previsione dell'articolo 13 rischia di restare una mera enunciazione di principio, in quanto è molto complesso disciplinare l'accesso selettivo alla rete senza conculcare i diritti fondamentali garantiti nei Paesi democratici.

Posto ai voti, l'emendamento 13.10 è respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 13.11 e 13.12 sono respinti.

Il senatore LISEI (*FdI*) ricorda di aver ritirato l'emendamento 13.13, per trasformarlo nell'ordine del giorno G/878/19/1^a e 2^a (pubblicato in allegato).

Gli emendamenti 13.14 e 13.15 restano accantonati.

Il sottosegretario OSTELLARI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 13.19 (testo 2).

Il senatore LISEI (*FdI*), accogliendo l'invito del Governo, ritira il predetto emendamento.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 13.16 è già stato ritirato.

Sull'emendamento 13.17, interviene in dichiarazione di voto contrario la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), che coglie una contraddizione tra l'estensione del concetto di opere cinematografiche e la riduzione dei fondi a sostegno del cinema.

Posto ai voti, l'emendamento 13.17 è approvato.

È quindi approvato l'emendamento 13.100 dei relatori.

Il sottosegretario OSTELLARI propone una riformulazione degli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3 (testo 2) e 14.0.1, di cui dà lettura.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) ringrazia il Governo per l'impegno nell'individuare una riformulazione che rispondesse all'esigenza di limitare l'accesso ai siti pornografici da parte dei più giovani, per consentire loro di sviluppare una corretta e sana concezione della relazione amorosa.

Riformula quindi l'emendamento 13.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Governo.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) ritiene apprezzabile il tentativo di tutelare i minori nell'accesso alla rete, attraverso la verifica dell'età anagrafica, anche se poi bisognerà verificare l'applicabilità delle norme proposte dal Governo.

Riformula quindi l'emendamento 14.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 13.0.1 (testo 2).

La senatrice MAIORINO (*M5S*) sottolinea di aver indicato nel testo 2 dell'emendamento 13.0.3 una soluzione alternativa, imponendo ai tito-

lari di siti che diffondono contenuti sessualmente espliciti l'obbligo di verificare il possesso della maggiore età da parte dei propri utenti, eventualmente ricorrendo a servizi forniti da terze parti fidate, che garantiscono il rispetto dell'anonimato. In caso di inadempimento dell'obbligo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrebbe disporre il blocco, via IP, dell'accessibilità al sito.

Pertanto, accetta l'invito del Governo, pur esprimendo rammarico perché la soluzione individuata avrebbe potuto essere più coraggiosa.

Riformula quindi gli emendamenti 13.0.2 e 13.0.3, rispettivamente, in un testo 2 e 3, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 13.0.1 (testo 2).

Il PRESIDENTE precisa che la soluzione proposta consente di bilanciare diritti costituzionalmente tutelati.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), condividendo gli obiettivi della proposta di riformulazione e le considerazioni del senatore Delrio, aggiunge la firma dei senatori della Lega delle Commissioni riunite all'emendamento 13.0.1 (testo 2) e annuncia il voto favorevole del Gruppo.

Il senatore LISEI (*FdI*) annuncia che i senatori di Fratelli d'Italia delle Commissioni riunite sottoscrivono l'emendamento 13.0.1 (testo 2). Ringrazia il Governo per avere proposto una soluzione in linea con gli emendamenti presentati dal Gruppo FdI all'articolo 13, volti ad accrescere le tutele per i minori, che attualmente invece vengono meno a partire dai 14 anni. Considerati i rischi a cui sono esposti i minorenni non solo per l'accesso a siti pornografici, ma anche a contenuti violenti, ritiene inaccettabile che non sia chiesta l'identificazione non solo per alcuni siti, ma anche per le piattaforme *social*.

Invita quindi il Governo a individuare forme di tutela più stringenti, da estendere fino alla soglia dei diciotto anni, compatibilmente con le norme europee in materia, che in effetti sembrano eccessivamente lassiste, e con l'evoluzione tecnologica.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Lisei. Si riserva di presentare un ordine del giorno sulla questione dell'accesso dei minori di quattordici anni ai *social* e a siti che diffondono contenuti inopportuni.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) interviene in dissenso dal Gruppo, precisando di avere una opinione diversa sulla questione in esame.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 13.0.3 (testo 3) e 14.0.1 (testo 2) sono approvati.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) interviene incidentalmente per chiedere di acquisire per le vie brevi, eventualmente tramite la Presidenza del

Senato, il parere espresso ieri dal CSM sul provvedimento in esame. Anche se ormai l'esame in sede referente sta per concludersi, potrebbe essere utile disporre di ulteriori approfondimenti per il dibattito in Assemblea.

Il PRESIDENTE si riserva di chiedere alla Presidenza del Senato di acquisire il parere espresso dal CSM.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) evidenzia che il CSM ha formulato questo parere, sebbene non richiesto, con l'astensione del vice presidente. A suo avviso, è inopportuno che il Consiglio tenti di incidere sulla legislazione in materia penale e sulla politica criminale, in violazione del principio di separazione dei poteri.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) precisa che il CSM spesso si pronuncia sui provvedimenti in corso di esame in Parlamento, basandosi sul testo originario, quindi al netto delle modifiche introdotte in Commissione.

Il PRESIDENTE osserva che si discuterà eventualmente sul merito solo dopo che il parere sarà stato acquisito.

Si passa all'esame dell'emendamento 13.0.4, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario, sia perché non è indicata l'autorità competente all'irrogazione della sanzione amministrativa proposta, sia perché la formulazione appare generica nella individuazione delle attività di promozione e induzione del gioco d'azzardo. Eventualmente, si potrebbe valutare un ordine del giorno in materia.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede di accantonarlo, riservandosi di valutarne l'eventuale trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 13.0.4 è quindi accantonato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 14.1 è stato ritirato.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 14.2 è approvato all'unanimità.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 14.3 è stato ritirato.

Posto ai voti, l'emendamento 14.4 è respinto.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 14.5 e 14.100.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

È posto ai voti e approvato l'emendamento 15.100.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 15.1 è stato ritirato.

Il sottosegretario OSTELLARI invita i proponenti degli emendamenti da 15.2 a 15.10 a ritirarli, in quanto considerati assorbiti dall'emendamento 15.0.201 del Governo.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9 e 15.10 e, accogliendo l'invito del Governo, li ritira.

Si passa alla votazione dell'emendamento 15.0.200.

Dopo un breve intervento del senatore GIORGIS (*PD-IDP*), che si riserva di intervenire nuovamente sull'emendamento 15.0.201 (testo 2) in ordini ai profili di ammissibilità, è posto ai voti l'emendamento 15.0.200, che risulta approvato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede al Governo di illustrare nel dettaglio alle Commissioni riunite i contenuti della proposta 15.0.201 (testo 2), che appare significativa sia per il contenuto normativo che per l'estensione dell'intervento. Infatti, è necessario comprendere l'attinenza dell'emendamento con i contenuti del decreto-legge e valutare nel merito la previsione relativa alla convocazione del tavolo tecnico.

Il sottosegretario OSTELLARI chiarisce che l'articolo 15 del provvedimento riguarda proprio le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale coordinatore dei servizi digitali.

Sullo stesso tema prende quindi la parola il senatore PARRINI (*PD-IDP*) che chiede conto alla Presidenza delle Commissioni riunite dei criteri utilizzati per la valutazione dell'ammissibilità dell'emendamento 15.0.201 (testo 2), il quale, a suo parere, reca profili macroscopici di estraneità rispetto ai contenuti del decreto-legge che, invece, introduce misure per il contrasto al degrado ed al disagio giovanile. Ritiene, infatti, che l'inserimento di questo emendamento in un decreto-legge recante misure del tutto diverse rappresenti un'offesa alla credibilità ed alla dignità del Parlamento, costretto ad approvare disposizioni estranee in un prov-

vedimento d'urgenza, anziché in un autonomo disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Il PRESIDENTE chiarisce che, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, spetta alla Presidenza delle Commissioni riunite, nella sede referente, la valutazione circa la proponibilità delle proposte emendative, alla luce del perimetro delle materie contenute nel decreto-legge; come già rappresentato dal sottosegretario Ostellari, infatti, il provvedimento in esame, all'articolo 15, reca già disposizioni che riguardano espressamente la competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai contenuti illegali o comunque vietati trasmessi attraverso servizi digitali. La Presidenza delle Commissioni riunite quindi, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari in materia di valutazione della proponibilità degli emendamenti, ha comunque adottato un criterio che consentisse a tutti i Gruppi parlamentari di arricchire il testo del provvedimento, che introduce disposizioni che riguardano diversi ambiti di intervento.

In considerazione dei lavori dell'Assemblea, sospende poi la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine delle votazioni ivi previste.

La seduta, sospesa alle 10,25, riprende alle ore 12,35.

Il PRESIDENTE, in attesa che su alcuni degli emendamenti dei relatori siano acquisiti i pareri del Governo, in vista di eventuali riformulazioni, propone di passare all'esame degli ordini del giorno.

A questo riguardo, la senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) presenta l'ordine del giorno G/878/22/1^a e 2^a, pubblicato in allegato, finalizzato a rendere più stringente il controllo sugli accessi a *internet* per i minori di 15 anni.

Il sottosegretario OSTELLARI dichiara di poter accogliere in un testo 2 l'ordine del giorno G/878/1/1^a e 2^a.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), pur esprimendo qualche perplessità sulla proposta di riformulazione del sottosegretario Ostellari, dichiara tuttavia di aderirvi, intendendosi pertanto accolto l'ordine del giorno in questione (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario OSTELLARI dichiara quindi di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/878/2/1^a e 2^a, mentre chiede, ai fini di un accoglimento, la riformulazione in un testo 2 dell'ordine del giorno G/878/3/1^a e 2^a che la senatrice BUCALO (*FdI*) dichiara di accogliere. Il testo 2 dell'ordine del giorno in questione, pubblicato in allegato al resoconto, si intende pertanto accolto.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime, concordemente con i relatori, un avviso contrario sull'ordine del giorno G/878/4/1^a e 2^a, sul quale la senatrice MAIORINO insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno predetto è respinto.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara altresì di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/878/5/1^a e 2^a, mentre esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/878/6/1^a e 2^a che, posto ai voti, risulta respinto. Accoglie poi il testo 2 dell'ordine del giorno G/878/7/1^a e 2^a, di cui la prima firmataria, senatrice Maiorino, accoglie la riformulazione, pubblicata in allegato al resoconto.

Con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, posto ai voti, è poi respinto l'ordine del giorno G/878/8/1^a e 2^a, mentre è accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G/878/9/1^a e 2^a.

Con separate votazioni, previo parere contrario del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, sono quindi respinti gli ordini del giorno G/878/10/1^a e 2^a, G/878/11/1^a e 2^a e G/878/12/1^a e 2^a, mentre l'ordine del giorno G/878/13/1^a e 2^a è accolto come raccomandazione in una riformulazione, pubblicata in allegato, accettata dalla senatrice Maiorino.

Gli ordini del giorno G/878/14/1^a e 2^a, G/878/16/1^a e 2^a e G/878/18/1^a e 2^a – quest'ultimo derivante dalla trasformazione dell'emendamento 9.01 (testo 2) e pubblicato in allegato – sono accolti dal rappresentante del Governo. Gli ordini del giorno G/878/15/1^a e 2^a, G/878/17/1^a e 2^a, G/878/19/1^a e 2^a e G/878/20/1^a e 2^a, riformulati su invito del rappresentante del Governo in un testo 2, pubblicati in allegato, risultano accolti. L'ordine del giorno G/878/21/1^a e 2^a, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 10.18 e pubblicato in allegato, è accolto come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno G/878/22/1^a e 2^a si apre un breve dibattito in cui intervengono i senatori SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), Simona Flavia MALPEZZI (*PD-IDP*) e il sottosegretario OSTELLARI che invitano la presentatrice ad una riflessione sulla possibilità di ritirare l'ordine del giorno ovvero di riformularlo in altri termini.

Il PRESIDENTE propone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 14.

Il senatore RAPANI (*FdI*) ricorda di aver precedentemente ritirato l'emendamento 3.18 ai fini della presentazione di un ordine del giorno G/878/23/1^a e 2^a.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) deposita a sua volta una riformulazione dell'ordine del giorno G/878/22/1^a e 2^a, pubblicato in allegato al resoconto, che è accolto dal rappresentante del Governo.

Si riprende quindi la votazione dei subemendamenti all'emendamento 15.0.201 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che il testo 2 del 15.0.201 reca, rispetto al testo iniziale, la correzione di un refuso. Pertanto i subemendamenti presentati possono essere riferiti anche al testo 2 della proposta 15.0.201.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) interviene per sollecitare l'approvazione dei subemendamenti a sua firma, che come ben ricorda il Rappresentante del Governo, la sua parte politica aveva già presentato in occasione dell'approvazione della legge n. 93 del 2023 e finalizzati a dare soluzioni ad una serie di problematiche sia di carattere generale che di carattere particolare riguardante l'uso degli strumenti digitali e i poteri dell'AGCOM.

Con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 15.0.201/1 e 15.0.201/2.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) presenta quindi un testo 3, pubblicato in allegato, del subemendamento 15.0.201/3 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato. Con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 15.0.201/4, 15.0.201/5, 15.0.201/6, 15.0.201/7, 15.0.201/8, 15.0.201/9 e 15.0.201/10.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma e ritira il subemendamento 15.0.201/11, mentre risulta precluso da precedenti votazioni il subemendamento 15.0.201/12. Il subemendamento 15.0.201/13, posto ai voti, viene respinto per la parte non preclusa né assorbita dall'approvazione dell'emendamento 13.0.1 (testo 2).

Intervenendo in dichiarazione di voto contrario sull'emendamento del Governo 15.0.201 (testo 2), il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che l'emendamento rappresenta un pericoloso precedente circa i profili di omogeneità che la Corte costituzionale, in ordine a decreti-legge e alle leggi di conversione, ha più volte prescritto nelle sue sentenze. Ritiene, infatti, che anche l'articolo 15, che rappresenta la giustificazione all'ammissibilità dell'emendamento in discussione, non avesse realmente i profili di necessità e urgenza che sono stati rappresentati dai Gruppi di maggioranza. Auspica pertanto che questa pratica non sia ogni volta ripetuta nei prossimi decreti-legge, di cui peraltro la maggioranza ha fatto finora ampio uso mortificando completamente le prerogative del Parlamento. Se davvero si fosse voluto intervenire compiutamente sul tema della pirateria informatica, si sarebbero dovuti accogliere i numerosi subemendamenti presentati dal senatore Basso.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), dichiarando di far proprie le osservazioni del senatore Giorgis, esprime il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) annuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle su un emendamento che ha comportato molte ore di lavoro delle Commissioni riunite per consentire di salvaguardare gli interessi connessi alle attività sportive che, certamente, non sono facilmente riconducibili nel perimetro del decreto-legge quando, invece, sono stati dichiarati inammissibili emendamenti, come quello della senatrice Pirro, riguardanti l'assunzione di assistenti sociali per contrastare il disagio e la devianza minorile. Inoltre, nell'emendamento si prevede una procedura che in pochi minuti blocca la trasmissione pirata degli eventi sportivi, mentre inspiegabilmente servono procedure complesse per spegnere i siti nocivi per i minorenni. Esprime, quindi, profondo sconcerto per tali modalità di lavoro.

Annuncia il suo voto contrario anche il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), sottolineando come l'approvazione di norme in materia di telecomunicazioni comporti delle technicalità che, nel poco tempo concesso alle Commissioni riunite per la conversione del decreto-legge, i senatori non hanno potuto approfondire. Appare pertanto difficile comprendere quale sia la reale portata degli emendamenti che le Commissioni riunite stanno approvando.

Il PRESIDENTE ribadisce, riguardo alle obiezioni avanzate dal senatore Giorgis, che non spetta alla Commissione stabilire il perimetro dei contenuti dei decreti-legge, ma spetta alla presidenza delle Commissioni riunite valutare le proponibilità degli emendamenti rispetto a tali contenuti e questo è anche il caso dell'emendamento 15.0.201 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 15.0.201 (testo 2) risulta approvato nel testo subemendato.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) fa proprio e ritira l'emendamento 15.0.1.

Successivamente, posto ai voti, è approvato il testo 2 dell'emendamento 15.0.2.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire dall'emendamento 3.0.1

Il sottosegretario OSTELLARI dà lettura di una proposta riformulazione dell'emendamento 3.0.1 che la senatrice PIROVANO dichiara di accettare presentando un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) fa presente che, nella sua versione iniziale, avrebbe certamente valutato favorevolmente l'emendamento proposto dalla senatrice Pirovano; tuttavia, nella riformulazione, lo stru-

mento dell'Osservatorio è stato troppo ridimensionato sia da un punto di vista delle risorse finanziarie che da un punto di vista delle competenze.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ritiene che, tuttavia, anche la nuova riformulazione rappresenti un primo passo positivo nella direzione di una conoscenza della situazione delle periferie di tutto il Paese, il cui monitoraggio risulta indispensabile per adottare le misure necessarie ad intervenire nei territori più disagiati.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.1 (testo 2) è approvato.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), su invito del Rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.17 precedentemente accantonato.

Il sottosegretario OSTELLARI propone poi una riformulazione dell'emendamento 1.101 che i relatori accolgono presentando il testo 2 (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE fa presente che la nuova formulazione non preclude i subemendamenti già presentati al testo originario.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi respinti i subemendamenti 1.101/2, 1.101/3, 1.101/4, 1.101/5 e 1.101/6.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 1.101 (testo 2).

Il GOVERNO propone quindi ai relatori una riformulazione dell'emendamento 1.0.100 che risulta accolta, con formalizzazione di un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.100 (testo 2), è approvato.

I RELATORI ritirano quindi l'emendamento 1.0.101, non essendo stati acquisiti gli elementi istruttori sulle implicazioni finanziarie della proposta.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) esprime forte meraviglia per il ritiro dell'emendamento in questione, che rappresentava forse l'unico aiuto concreto al comune di Caivano.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ritira quindi, su invito del Governo, l'emendamento 5.13 precedentemente accantonato.

Il presidente BALBONI (*FdI*) invita ad un ripensamento sul ritiro dell'emendamento 9.4, peraltro predisposto dal Comitato per la legisla-

zione, in quanto, ad un approfondimento dei testi la modifica appare necessaria.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) esprime la propria perplessità al ripristino di un emendamento precedentemente ritirato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) prende atto della necessità tecnica di approvare l'emendamento 9.4. Auspica altresì che nel futuro gli emendamenti proposti dal Comitato siano sottoscritti dal solo Presidente di questo organismo, proprio per rafforzarne il carattere tecnico.

Il PRESIDENTE riammette quindi all'esame l'emendamento 9.4, avvertendo che il precedente ritiro era avvenuto per errore.

Le Commissioni riunite prendono atto.

L'emendamento 9.4 risulta approvato.

Quindi, con separate votazioni, gli emendamenti precedentemente accantonati 12.0.4, 12.0.5 e 12.0.6 sono respinti.

Su invito del rappresentante del GOVERNO, il senatore DELLA PORTA (*FdI*) ritira gli emendamenti 13.14 e 13.15.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 13.0.4, precedentemente accantonato.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara quindi di accogliere l'ordine del giorno G/878/23/1^a e 2^a a prima firma del senatore Rapani.

Le Commissioni riunite approvano infine la proposta di coordinamento Coord. 1 presentata dai relatori, per le parti non assorbite né precluse degli emendamenti accolti in precedenza.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti approvati sono stati trasmessi per il prescritto parere alla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*bis*, del Regolamento.

Pertanto, in attesa di acquisire i prescritti pareri, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 18,15.

Il PRESIDENTE dà lettura dei pareri espressi sugli emendamenti dalla Commissione bilancio, e pone ai voti l'emendamento 1.0.1 testo 2/5^a Commissione, presentato dai relatori, per recepire la condizione, richiesta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul mandato ai relatori.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia con sentito ringraziamento al Presidente Balboni, al correlatore Zanettin, al Governo e a tutti i senatori delle Commissioni riunite che hanno svolto un lavoro importante su temi di grande delicatezza.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) dichiara il voto convintamente contrario del suo Gruppo sul provvedimento in esame, in quanto interviene per meri fini di propaganda politica su temi – come il processo minorile – di estrema delicatezza, che meriterebbero ben altro approfondimento. Il provvedimento, peraltro, non contiene misure per prevenire il disagio e la devianza giovanili. Inoltre, durante l'esame da parte delle Commissioni riunite, la maggioranza non ha accolto i numerosi emendamenti virtuosi presentati dal suo Gruppo proprio su questi temi. Il Governo e la sua maggioranza, infatti, hanno preferito approvare ulteriori misure di carattere repressivo, nonostante il ministro della Giustizia, in ripetute occasioni, abbia affermato che l'aumento delle pene non ha solitamente una reale efficacia dissuasiva. Anche questa circostanza consente di affermare la natura meramente propagandista del provvedimento, che contiene solo *slogan*, senza investire risorse finanziarie per alleviare davvero situazioni di degrado e criticità. Persino l'emendamento più securitario presentato dal Gruppo del Partito democratico, relativo all'aumento dei presidi di sicurezza nelle aree degradate come Caivano, sono stati respinti in quanto privi di copertura finanziaria: tuttavia, la mancanza di copertura finanziaria rappresenta solo una scusa, poiché le risorse che ci sono, sono state destinate – per precise scelte ideologiche della maggioranza di Governo – ad altri obiettivi. Nonostante il suo Gruppo abbia cercato di contribuire a migliorare il provvedimento, non c'è stato, da parte del Governo, alcun dialogo costruttivo ed anzi, il Parlamento è stato ancora una volta umiliato. Per questo, ribadisce il voto contrario al mandato ai relatori da parte del suo Gruppo.

Anche il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, si dichiara amareggiato, in quanto non sono state affrontate le misure di carattere sociale che invece sarebbero state indispensabili, per alleviare e prevenire nel futuro, il disagio e la disgregazione sociale non solo del comune di Caivano, ma di tutte quelle numerose periferie del Paese che avrebbero bisogno di un'attenzione particolare. La questione è invece stata affrontata solo dal punto di vista delle pene e della sicurezza, perdendo di vista le necessità di questi territori, prima tra tutte quella di rendere possibile la dignità degli abitanti di quelle zone attraverso il lavoro. La mancanza del lavoro, infatti, è la ragione fondamentale per cui, spesso, in territori così degradati, le organiz-

zazioni criminali hanno tra la popolazione più consenso di quanto non possano averne le Istituzioni. I problemi di quei territori andrebbero affrontati mettendo a disposizione risorse che il Governo dice non essere disponibili. Tuttavia, la maggioranza si è rifiutata di approvare anche quegli emendamenti che, pur intervenendo per migliorare degrado e povertà educativa, non avrebbero avuto costi particolarmente elevati, ciò a dimostrazione di una scarsa attenzione al futuro di quelle parti del Paese. L'unico emendamento che prevedeva risorse, anche solo per il comune di Caivano, è purtroppo stato ritirato. Appare pertanto chiara la differente visione della società che contraddistingue le forze di maggioranza da quella del Gruppo politico che rappresenta. Ribadisce pertanto il suo voto contrario.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ringrazia il Presidente e i componenti delle Commissioni riunite per l'enorme carico di lavoro affrontato, nonostante i scarsi risultati raggiunti. Ritiene infatti che questo modo di procedere, attraverso continui decreti-legge e una compressione esasperata dei tempi di esame, lasci insoddisfatti maggioranza ed opposizione ma, in questo caso, anche gli abitanti di Caivano, i quali, inizialmente illusi, presto capiranno che per il loro comune non sono previsti interventi strutturali, ma solo briciole. La superficialità delle misure adottate non aiuta le periferie e le zone degradate, mentre il metodo utilizzato dal Governo nell'espressione dei pareri sugli emendamenti ha costretto tutti i senatori a polarizzarsi, allontanando il lavoro complessivo dall'obiettivo finale, che sarebbe quello di garantire sicurezza e dignità a tutte le aree del Paese. Per questa ragione, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, che non è stato messo nelle condizioni di contribuire ad alleviare il disagio delle periferie.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) dichiara il proprio voto contrario sul mandato ai relatori in quanto critico sia sul metodo sia sul merito del provvedimento. Come già sottolineato in numerose occasioni, infatti, una materia così delicata come il diritto penale minorile e il diritto penale e processuale in generale non dovrebbero formare oggetto di provvedimenti d'urgenza, per loro natura soggetti a modificazioni successive alla loro entrata in vigore. Sul merito, invece, nel ricordare la drammatica vicenda da cui è scaturito il decreto-legge, ritiene che, per intervenire su situazioni così delicate, non sia né serio né lecito moralmente lavorare con superficialità e con tempi così ristretti. Di fronte ad una realtà tanto fragile e complessa, il legislatore avrebbe dovuto fermarsi, comprendere, riflettere e quindi intervenire; il Governo invece, come al solito, ha agito di reazione, con un intervento *spot*, senza però esprimere una visione di futuro: e questa invece sarebbe per un Governo politico una responsabilità aggiuntiva e qualificante della volontà di risolvere i problemi delle tante Caivano che esistono nel Paese. Qui sta la differenza valoriale tra la parte politica che lui rappresenta e un Governo che non si sofferma sulle radici del male, ma si limita ad affrontarne i sintomi, dimostrando poca

lungimiranza. Queste azioni infatti hanno nel tempo il fiato corto e non portano lontano. Oggi pertanto le Commissioni riunite licenziano un provvedimento superficiale, privo del necessario approfondimento e senza risorse: Caivano e tutte le Caivano d'Italia avrebbero meritato di più.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega.

Il senatore BERRINO (*FdI*), nell'annunciare il convinto voto favorevole del suo Gruppo, ringrazia il Presidente per la conduzione efficace ed inclusiva dei lavori e il Governo che ha supportato le Commissioni riunite. Ringrazia anche il tentativo di condivisione dei contenuti del provvedimento svolto dai relatori nei confronti di tutti i Gruppi; tuttavia, ritiene che, rispetto ad alcune problematiche, le posizioni siano difficilmente conciliabili e che questo provvedimento vada nella direzione di una maggiore sicurezza e di un altrettanto forte supporto ai giovani, secondo una visione che ha sempre caratterizzato il suo Gruppo politico.

Interviene infine il PRESIDENTE, che ringrazia tutti i membri delle Commissioni riunite, augurandosi di aver dato a tutti lo spazio necessario ad esprimere i propri punti di vista e di aver condotto i lavori in modo trasparente.

Viene quindi posto ai voti il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno in titolo, con le modifiche approvate, con l'autorizzazione a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

Le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 19.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 878

(al testo del decreto-legge)

G/878/1/1 e 2 (testo 2)

GIORGIS, PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 878, recante Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale,

premessi che:

il territorio del Comune di Caivano (NA) soffre da anni una condizione di profondo disagio, che ha determinato un forte aumento del tasso di delitti contro la persona e il patrimonio commessi da minorenni, come testimoniato da recenti dolorosi fatti di cronaca;

l'aumento del tasso di criminalità minorile rappresenta il punto di emersione di una dinamica più profonda e complessa, che attiene alla condizione strutturale di disagio – e degrado – di territori caratterizzati da scarsa coesione sociale, elevati tassi di dispersione e abbandono scolastico, cronica carenza di infrastrutture sociali e materiali nonché da strutturale debolezza delle prestazioni pubbliche e private in ambito educativo, scolastico, culturale e ricreativo;

le politiche per la sicurezza e la legalità devono dunque necessariamente assumere un carattere strutturale e integrato, che unisca il rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio ad efficaci politiche per la coesione e l'inclusione sociale; l'effettiva garanzia della sicurezza e della legalità è infatti intimamente connessa – in termini di vera e propria coesistenzialità – a una altrettanto efficace garanzia dell'effettività del principio di solidarietà e dei diritti fondamentali attinenti all'istruzione e allo svolgimento della personalità in ambito educativo, culturale e ricreativo;

pertanto, al rafforzamento e al finanziamento di adeguate politiche sociali deve accompagnarsi un intervento strutturale che rafforzi la pre-

senza dello Stato sul territorio, rendendola permanente, riconoscibile, adeguata in termini dimensionali e coerente con una dinamica non soltanto repressiva ma anche cooperativa e solidale tra Stato e comunità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna misura per rafforzare in modo strutturale la presenza dello Stato sul territorio, anche attraverso il potenziamento dell'organico delle forze di pubblica sicurezza presenti nel territorio del Comune di Caivano e dei comuni limitrofi nonché, se del caso, attraverso l'estensione a tali territori – adeguata in termini di organico e formazione del contingente – dell'operazione « Strade sicure ».

G/878/3/1 e 2 (testo 2)

BUCALO

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante « Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale »;

premesso che:

al Capo III recante « Disposizioni in materia di offerta educativa » e nello specifico l'articolo 10 recante « Disposizioni concernenti gli interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – “Agenda Sud” »;

considerato che:

il comma 1 autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di 12 milioni di euro per l'anno 2023, per il supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR;

tenuto conto:

della complessità delle procedure per la realizzazione dei progetti relativi al PNRR e soprattutto quanto risulta fondamentale il supporto del suddetto personale ATA per l'attuazione di Agenda Sud,

impegna il Governo a:
valutare l'opportunità, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, di prorogare, fino al termine dell'anno scolastico in corso o in subordine fino al termine delle attività scolastiche, gli incarichi temporanei ATA finalizzati all'attuazione di Agenda Sud.

G/878/7/1 e 2 (testo 2)

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale »,

premesso che:

sono preoccupanti egli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

strettamente interconnesso alla criminalità minorile, infatti, è il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico più deciso ed urgente per sostenere quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico,

impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni opportuna iniziativa di competenza necessarie per un piano di assunzioni straordinario di assistenti sociali e di figure formate per intervenire in contesti familiari a rischio di devianza e contrastare la dispersione scolastica, aumentando il personale dedicato e promuovendo iniziative educative, culturali, sportive e sociali nelle aree a rischio volte a disincentivare azioni e comportamenti violenti messi in atto da minori.

G/878/13/1 e 2 (testo 2)

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale »;

impegna il Governo ad adottare iniziative per prevedere una rete di aiuto alle persone e alle famiglie che vivono in territori caratterizzati da forte disagio, favorendo il coordinamento delle politiche sociali, politiche attive del lavoro, per la formazione e l'inserimento lavorativo, tenuto conto altresì del supporto che può essere erogato anche attraverso attività organizzate dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

G/878/15/1 e 2 (testo 2)

PIROVANO

Il Senato,

esaminato l'A.S. 878, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale »,

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca « Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città »;

per adempiere al servizio di polizia locale, i comuni individuano il contingente numerico degli addetti al corpo o al servizio di polizia municipale, secondo criteri numerici proporzionati al numero di abitanti;

questi *standard* essenziali relativi al rapporto fra popolazione residente e numero degli addetti di polizia locale è, di norma, fissato in un operatore ogni 1.000 abitanti;

attualmente, non in tutti i comuni italiani viene rispettata tale proporzione e questo determina inevitabilmente problemi di gestione dell'ordine pubblico,

impegna il Governo
a valutare la possibilità di escludere, ai fini dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per l'assunzione di addetti di polizia locale finalizzata all'adeguamento degli *standard* essenziali di cui in premessa

G/878/17/1 e 2 (testo 2)

DE PRIAMO, LISEI, SCURRIA, DELLA PORTA, SPINELLI, RASTRELLI, SALLEMI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, SISLER, SILVESTRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante « Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale » (A.S. 878);

premesso che:

l'articolo 1 introduce una serie disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

nel dettaglio, il comma 4 prevede, fra i contenuti del piano straordinario disciplinato dal comma 1, anche gli interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo polivalente *ex Delphinia* del Comune di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo o le pertinenze attigue;

a tal fine, il medesimo comma 4 dispone che il Commissionario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, chiamata altresì a svolgere le funzioni di centrale di competenza ai sensi del Codice dei contratti pubblici. I connessi oneri sono posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma,

impegna il Governo a
valutare l'opportunità, compatibilmente con le regole di contabilità pubblica, di adottare nuovi bandi volti a riqualificare aree ed impianti sportivi degradati o per la realizzazione di nuove strutture sportive, nonché per la creazione di parchi o percorsi attrezzati con finalità ricreative e di inclusione sociale, facendo ricorso alle eventuali economie derivanti dal-

l'Investimento 3.1 della Missione n. 5 « Inclusionione e Coesione » – Componente 2 del PNRR.

G/878/18/1 e 2 [già em. 9.0.1 (testo 2)]

STEFANI, POTENTI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante « Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale »;

premessso che:

il codice penale, all'articolo 689, prevede che chi somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, sia punito con l'arresto fino a un anno, prevedendo poi che se il fatto è commesso più di una volta si applichi anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi dall'esercizio;

considerato che:

è fondamentale intervenire in temi come quelli della sicurezza e prevenzione della salute dei soggetti minori di età, oggi troppo esposti ai rischi fisici e psicologici che l'uso di sostanze alcoliche può comportare in una fase ancora di crescita e di formazione;

sarebbe opportuno prevedere delle tutele per i minori oltre gli anni sedici, ovvero fino agli anni diciotto, inasprendo di più le pene se la cessione di sostanze alcoliche avviene verso minori degli anni quattordici,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire con gli strumenti ritenuti idonei al fine di tutelare i minorenni dalla somministrazione di sostanze alcoliche, nonché inasprire le sanzioni in caso di violazione delle norme e, ove non previste, introdurle anche per i casi di cessioni gratuite.

G/878/19/1 e 2 (già em. 13.13)

LISEI, DE PRIAMO, SCURRIA, DELLA PORTA, SPINELLI, RASTRELLI, SALLEMI, BER-RINO, CAMPIONE, RAPANI, SISLER, SILVESTRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante « Misure urgenti di contrasto al

disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale » (A.S. 878);

premesso che:

le attuali applicazioni di controllo parentale operano solo fino al compimento dei 14 anni di età, dopodiché il minore può accedere liberamente a qualsiasi contenuto della rete senza alcun vincolo e senza essere sottoposto ad alcun controllo;

i minori possono accedere ai *social network* già all'età di 14 anni e ciò nonostante le normative europee consentano di estendere il divieto sino ai 16 anni;

considerato che:

all'età di 14 anni i minori sono ancora particolarmente vulnerabili e sarebbe necessario innalzare i limiti di età sia delle piattaforme di controllo parentale sia per la possibilità di accedere ai *social network* al fine di consentire una maggior tutela di una fascia vulnerabile della popolazione;

le attuali normative e tecnologie richiedono un maggiore e puntuale approfondimento al fine di evitare di porre in essere norme che non risultino applicabili,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti che impongano misure a tutti i soggetti coinvolti, siano essi produttori, fornitori di servizi di comunicazione o distributori, volte ad alzare le tutele tecnologiche per i minori di anni 18 e che consentano un ulteriore potenziamento dei controlli parentali.

G/878/19/1 e 2 (testo 2)

LISEI, DE PRIAMO, SCURRIA, DELLA PORTA, SPINELLI, RASTRELLI, SALLEMI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, SISLER, SILVESTRONI, GELMINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante « Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale » (A.S. 878);

premesso che:

le attuali applicazioni di controllo parentale operano solo fino al compimento dei 14 anni di età, dopodiché il minore può accedere libe-

ramente a qualsiasi contenuto della rete senza alcun vincolo e senza essere sottoposto ad alcun controllo;

i minori possono accedere ai *social network* già all'età di 14 anni e ciò nonostante le normative europee consentano di estendere il divieto sino ai 16 anni;

considerato che:

all'età di 14 anni i minori sono ancora particolarmente vulnerabili e sarebbe necessario innalzare i limiti di età sia delle piattaforme di controllo parentale sia per la possibilità di accedere ai *social network* al fine di consentire una maggior tutela di una fascia vulnerabile della popolazione;

le attuali normative e tecnologie richiedono un maggiore e puntuale approfondimento al fine di evitare di porre in essere norme che non risultino applicabili,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che impongano misure a tutti i soggetti coinvolti, siano essi produttori, fornitori di servizi di comunicazione o distributori, volte ad alzare le tutele tecnologiche per i minori di anni 18 e che consentano un ulteriore potenziamento dei controlli parentali.

G/878/20/1 e 2 (già em. 7.0.2)

LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale »,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca disposizioni relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale;

considerato che:

appare imprescindibile fornire un adeguato sostegno ai minorenni e agli eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di sta-

bile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale mediante:

a) un adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;

b) servizi di orientamento volti a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;

c) la messa a disposizione di una sistemazione abitativa autonoma alternativa qualora sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale e di un assegno periodico volto a garantirne il sostentamento, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione;

d) la promozione di percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

e) la garanzia della conclusione del percorso formativo ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico;

f) la garanzia di idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità,

impegna il Governo:

a prevedere, nello stato di previsione del Ministero della giustizia l'istituzione di un Fondo destinato alla protezione e assistenza dei soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-*bis* e 26 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza nonché i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito;

a prevedere, presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia l'istituzione di una Commissione tecnica che valuti la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione nei confronti dei minori nei cui confronti vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione al fine di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto nonché al soggetto

adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località.

G/878/20/1 e 2 (testo 2)

LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale »,

premessò che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca disposizioni relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale;

considerato che:

appare imprescindibile fornire un adeguato sostegno ai minorenni e agli eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale mediante:

a) un adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;

b) servizi di orientamento volti a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;

c) la messa a disposizione di una sistemazione abitativa autonoma alternativa qualora sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale e di un assegno periodico volto a garantirne il sostentamento, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione;

d) la promozione di percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

e) la garanzia della conclusione del percorso formativo ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico;

f) la garanzia di idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti di finanza pubblica, di prevedere, nello stato di previsione del Ministero della giustizia l'istituzione di un Fondo destinato alla protezione e assistenza dei soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-*bis* e 26 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza nonché i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito;

a prevedere, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia l'istituzione di una Commissione tecnica che valuti la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione nei confronti dei minori nei cui confronti vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione al fine di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località.

G/878/21/1 e 2 (già em. 10.18)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale »,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto in fase di conversione è dedicato a interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – « Agenda Sud »;

al comma 3, si prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI;

per le finalità di cui al suddetto comma sono adottate iniziative dirette a rafforzare le competenze di base degli studenti, promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine, promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative, promuovere il supporto socio-educativo;

considerato che:

il disagio giovanile è un fenomeno complesso, spesso radicato in realtà sociali e territoriali in cui sono frequenti le commistioni fra il tessuto sociale ed economico e il malaffare, in cui il lavoro legale è spesso precario o sottopagato, in cui la violenza è tollerata;

per contrastarlo efficacemente è importante promuovere nei territori, soprattutto in quelli in cui il disagio giovanile è più usuale, percorsi di educazione alla legalità e rispetto dei diritti costituzionali di ogni individuo, di contrasto alla violenza anche di genere, di educazione al rispetto dei diritti sul lavoro,

si impegna il Governo:

ad adottare iniziative utili alla promozione della cultura del rispetto delle differenze, della tutela ambientale, dell'eliminazione di ogni forma di violenza, anche di genere;

a realizzare percorsi formativi finalizzati a radicare la cultura del lavoro dignitoso e del rispetto dei diritti sul lavoro.

G/878/22/1 e 2

GELMINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla

criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale »,

premesso che:

l'utilizzo dei *social network* espone i giovani a contenuti inappropriati e situazioni di rischio: cyberbullismo, condivisione e visualizzazione di contenuti sessuali e violenti, istigazione all'anoressia e bulimia e a comportamenti imprudenti, « *social challenge* » che incoraggiano a partecipare a sfide pericolose e autolesionistiche;

l'attuale *framework* normativo europeo, disciplinato dalla *General Data Protection Regulation* – GDPR (regolamento (UE) 2016/679), prevede che l'età minima per un'autonoma espressione di consenso al trattamento dei dati *on line* sia 16 anni. Al di sotto di questa età il consenso deve essere prestato dai genitori. È tuttavia previsto che gli stati membri possano stabilire per legge una soglia di età meno stringente, purché non sia inferiore a 13 anni. La legge italiana ha stabilito che l'età minima sia di 14 anni;

di fatto però queste previsioni normative sono normalmente aggirate e non esiste un sistema che concretamente consenta di esigerne e verificarne il rispetto, in particolare per l'accesso ai servizi e contenuti a maggior rischio per la salute fisica e mentale e per la sicurezza e incolumità dei minori, quali sono i *social network*,

impegna il Governo a presentare quanto prima una proposta che:

a) allinei l'età minima per l'autonoma prestazione di consenso al trattamento dei dati *on line* a quanto previsto dalla normativa europea, e comunque almeno a 15 anni;

b) definisca un sistema di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica di maggiore rischio per i minori, attraverso un sistema di certificazione di cui già esistono tutti i presupposti tecnologici, che garantisca l'anonimato degli utenti e minimizzi la quantità e il periodo di ritenzione dei dati utilizzati nella procedura di verifica.

G/878/22/1 e 2 (testo 2)

GELMINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla

criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale »,

premesso che:

l'utilizzo dei *social network* espone i giovani a contenuti inappropriati e situazioni di rischio: cyberbullismo, condivisione e visualizzazione di contenuti sessuali e violenti, istigazione all'anoressia e bulimia e a comportamenti imprudenti, « *social challenge* » che incoraggiano a partecipare a sfide pericolose e autolesionistiche;

l'attuale *framework* normativo europeo, disciplinato dalla *General Data Protection Regulation* – GDPR (regolamento (UE) 2016/679), prevede che l'età minima per un'autonoma espressione di consenso al trattamento dei dati *on line* sia 16 anni. Al di sotto di questa età il consenso deve essere prestato dai genitori. È tuttavia previsto che gli stati membri possano stabilire per legge una soglia di età meno stringente, purché non sia inferiore a 13 anni. La legge italiana ha stabilito che l'età minima sia di 14 anni;

di fatto però queste previsioni normative sono normalmente aggirate e non esiste un sistema che concretamente consenta di esigerne e verificarne il rispetto, in particolare per l'accesso ai servizi e contenuti a maggior rischio per la salute fisica e mentale e per la sicurezza e incolumità dei minori, quali sono i *social network*,

impegna il Governo a valutare misure per:

a) alzare l'età minima per l'autonoma prestazione di consenso al trattamento dei dati *on line*;

b) individuare un sistema di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica di maggiore rischio per i minori, che garantisca l'anonimato degli utenti e minimizzi la quantità e il periodo di ritenzione dei dati utilizzati nella procedura di verifica.

G/878/23/1 e 2 (già em. 13.18)

RAPANI, DE PRIAMO, LISEI, SCURRIA, DELLA PORTA, SPINELLI, RASTRELLI, SALLEMI, BERRINO, CAMPIONE, SISLER, SILVESTRONI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;

l'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica. Sono inoltre previste norme in materia di informazione degli utenti e in materia di tutela dei dati personali. Più in particolare, il comma 2 del presente articolo prevede, in primo luogo, che, in via immediata, i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica assicurino la disponibilità di applicazioni per il controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura dei servizi inerenti ai dispositivi di comunicazione elettronica individuati;

quello del *parental control*, come è noto, è uno dei temi più delicati, perché coinvolge tutte le famiglie con figli e anche perché la materia è molto difficile da regolare compiutamente in ambito normativo, al fine di raggiungere l'obiettivo primario di un efficace controllo dei genitori sull'uso di *internet* e dei *social* da parte dei minori, anche perché le tecnologie digitali sono pensate e gestite su scala globale;

in tale ottica, appare di fondamentale importanza estendere la citata disciplina anche alle impostazioni di sistema dei dispositivi di comunicazione elettronica, al fine di offrire diverse soluzioni alla necessità di tutelare i minori dai pericoli del *web*,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la disciplina di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto-legge in esame anche agli strumenti di controlli parentali, in forma di applicazioni o impostazioni di sistema.

Art. 1.

1.101 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 1:

a) al comma 8, sostituire le parole: « di cui all'articolo 30 » con le seguenti: « di cui agli articoli 30 e 34-bis ».

b) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli ar-

ticoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale.

8-*ter*. Al fine di facilitare l’inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è, altresì, autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 8-*bis*, n. 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici.

8-*quater*. Le assunzioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché in deroga all’articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, provvede il Dipartimento della funzione pubblica attraverso la Commissione RIPAM.

8-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 8-*bis* e 8-*ter* del presente articolo, pari ad € 64.500 per l’anno 2023 e pari ad € 409.500 a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante:

a) quanto ad € 64.500, per l’anno 2023, e ad € 409.500, per l’anno 2024, ed € 273.000 a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto ad € 136.500, a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.0.1 (testo 2)/5^a Commissione

I RELATORI

All’emendamento sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

1.0.100 (testo 2)

I RELATORI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:***Art. 1-bis.***(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano)*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale, di anagrafe e affari generali, e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse comunitarie, nazionali e del PNRR.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 attraverso il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi di FormezPA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dalla istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano può richiedere al Prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica

della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea ed in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 3.

3.0.1 (testo 2)

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, STEFANI, POTENTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

« **Art. 3-bis.**

(Osservatorio sulle periferie)

1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, presso il Ministero dell'interno, è istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;

b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;

d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalità;

e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonché l'individuazione delle *best practices* adottate.

2. L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione *on line* sul sito *web* del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attività di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti ed istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

Art. 13.

13.7 (testo 2)

MENNUNI, RASTRELLI, COSENZA, MENIA, AMBROGIO, GELMETTI, SCURRIA, DE PRIAMO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « sull'importanza di installare applicazioni » con le seguenti: « sull'importanza di utilizzare applicazioni »

13.0.1 (testo 2)

DELRIO, NICITA, BASSO, BAZOLI, MALPEZZI, PARRINI, CAMPIONE, BERRINO, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SILVESTRONI, SISLER, STEFANI, BONGIORNO, POTENTI,

BALBONI, SPINELLI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, LISEI, PERA, TOSATO, PIROVANO, SPELGATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici)

1. È vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti *web* e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249 e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità.

Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: “, nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici”;

b) al comma 5, le parole: “sull'attuazione della presente legge”, sono sostituite dalle parole: “sull'attuazione degli articoli 13, 13-bis e 14” ».

13.0.2 (testo 2)

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici)

1. È vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti *web* e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249 e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità.

Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: “, nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici”;

b) al comma 5, le parole: “sull’attuazione della presente legge”, sono sostituite dalle parole: “sull’attuazione degli articoli 13, 13-bis e 14” ».

13.0.3 (testo 3)

MAIORINO, CATALDI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizione per la verifica della maggiore età per l’accesso a siti pornografici)

1. È vietato l’accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti *web* e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l’accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l’accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d’ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249 e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell’Autorità.

Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: “, nonché dell'articolo 13-*bis*, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici”;

b) al comma 5, le parole: “sull'attuazione della presente legge”, sono sostituite dalle parole: “sull'attuazione degli articoli 13, 13-*bis* e 14” ».

Art. 14.

14.0.1 (testo 2)

CALENDA, GELMINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-*bis*.

(Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici)

1. È vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti *web* e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249 e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità.

Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: “, nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici”;

b) al comma 5, le parole: “sull'attuazione della presente legge”, sono sostituite dalle parole: “sull'attuazione degli articoli 13, 13-bis e 14” ».

Art. 15.

15.0.201/3 (testo 3)

MARTI, MARCHESCHI, STEFANI, PIROVANO, TOSATO, POTENTI, SPELGATTI

All'emendamento del Governo 15.0.201, capoverso « Articolo 15-bis », comma 1:

alla lettera a):

sostituire il numero 4 con il seguente: « al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: “dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento” » con le seguenti: « alla Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento tramite la piattaforma »;

dopo il numero 4) inserire il seguente:

« 4-bis) sostituire il comma 5 con il seguente:

“5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit dell'Europol* e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione ove coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e

l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione ove non coinvolti nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del precedente comma 4.» »;

alla lettera *c*):

sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi, e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione della Autorità n. 680/13/cons del 12 dicembre 2013 »

